

Prodotti alimentari e tutela transfrontaliera

Ferdinando Albisinni

1.- Mercato interno e diritto

Il diritto alimentare europeo sembra scontare una sorta di irrisolta contraddizione.

Per un verso assistiamo ad una crescita del ruolo assegnato al *diritto* nello spazio economico europeo. Si va affermando la consapevolezza che il *mercato interno*¹ non può risolversi nelle sole misure demolitive, intese a rimuovere barriere e vincoli all'operare dei protagonisti dell'economia, ma, per sua stessa natura, richiede in positivo un insieme sistematico di regole, organizzato per principi ed articolato in una dimensione unitaria e coesa².

Il recupero delle ragioni e del ruolo del *diritto*³, così inteso, rispetto ad un'economia che sembrava pretendere ad una sorta di legittimazione autoreferenziale, è fenomeno che non riguarda il solo settore agroalimentare, ed investe l'intera dimensione dei mercati, regionali e globali, come è emerso da ultimo anche nel caso della crisi finanziaria mondiale, facilitata (e – secondo più parti – innescata) dall'assenza di condivise e cogenti regole giuridiche dell'agire.

Nello specifico settore dei prodotti alimentari, questa rinnovata domanda di *diritto* emerge in sede europea da una serie inequivoca di elementi; e così:

- l'esplicita enunciazione di principi generali, intesi a comporre una griglia sistematica, ove collocare i singoli provvedimenti di natura tecnica ed attuativa, fissando canoni applicativi e di interpretazione, operanti sia a livello comunitario che a livello nazionale e locale⁴;
- la progressiva adozione di regolamenti (espressione di una normazione accentrata ed unica) in luogo delle precedenti direttive, con ciò ripetendo nel

⁽¹⁾ Il riferimento, evidente, è al testo vigente dell'art. 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità Europea, ed all'art. 3, par. 3, del Trattato sull'Unione Europea nel testo risultante dal Trattato di Lisbona.

⁽²⁾ V. L. Costato, *I principi del diritto alimentare*, in *Diritto Alimentare. Mercato e sicurezza*, dir. da F. Albisinni, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2009, www.leggiditaliaprofessionale.it.

⁽³⁾ Cfr., per tutti, G. Tremonti, *La paura e la speranza*, Milano, 2008; N. Irti, *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari, 2005, Id., *La Tenaglia*, Roma-Bari, 2008. Si vedano anche le posizioni emerse nel confronto fra governi durante l'incontro del G8 dell'Aquila del luglio 2009.

⁽⁴⁾ Il riferimento è all'art. 1, par. 2, del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, su questo regolamento v. il *Commentario "La sicurezza alimentare nell'Unione europea"*, a cura dell'IDAIC, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2003, 114 ss.

versante del diritto alimentare quanto già accaduto a partire dagli anni '80 nel versante del diritto agrario⁵, a conferma di un processo che supera la fase del ravvicinamento delle legislazioni e del mutuo riconoscimento per equivalenza⁶, muovendo piuttosto verso un'unificazione normalizzatrice;

- l'accorpamento in testi unici (sorta di *restatements*) di norme prima disperse in una molteplicità di atti normativi distinti e separati; testi unici che non possono essere qualificati "codici" nel senso attribuito a tale espressione dai sistemi di *civil law*, ma che comunque operano verso la riconduzione ad unità disciplinare, unificando definizioni, presupposti, competenze, procedure, e sanzioni, anche in questo caso ripercorrendo esperienze già conosciute nel settore agricolo⁷.

Numerosi concorrenti elementi segnalano insomma il crescente rilievo assegnato al *diritto* nel processo di costruzione del *mercato interno*, in significativa corrispondenza con il rilevante aumento nel numero degli Stati membri.

L'espansione territoriale della Comunità, oggi comprendente situazioni locali ben più disomogenee di quanto accadeva in un recente passato, richiede infatti l'adozione di *regole comuni europee*, giuridiche prima che economiche, capaci di garantire sul piano del diritto l'unità istituzionale⁸.

Esemplare in tal senso anche la recente riforma dell'OCM vino, che ha fra l'altro introdotto rilevanti novità quanto ai procedimenti di registrazione delle denominazioni, lì ove ha previsto che il riconoscimento avvenga in sede comunitaria⁹ e non nazionale -

⁽⁵⁾ E' sufficiente qui ricordare, sul versante del diritto agrario il passaggio dalle direttive socio-strutturali del 1972 ai regolamenti degli anni '80 in tema di politica delle strutture, e sul versante del diritto alimentare, la sostituzione della Direttiva del Consiglio n. 93/43/CEE del 14 giugno 1993 sull'igiene dei prodotti alimentari con il Regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio n. 852/2004 del 29 aprile 2004, nonché l'adozione della Direttiva del Parlamento e del Consiglio n. 2004/41/CE del 21 aprile 2004, efficacemente designata come "*direttiva killer*" da F. Capelli, in F. Capelli – B. Klaus – V. Silano, *Nuova disciplina del settore alimentare e autorità europea per la sicurezza alimentare*, Milano, 2006, a rendere esplicita anche sul piano del linguaggio la cesura con il passato operata dai nuovi provvedimenti (e procedimenti) di regolazione.

⁽⁶⁾ Su cui v. L.Torchia, *Il governo delle differenze. Il principio di equivalenza nell'ordinamento europeo*, Bologna, 2006.

⁽⁷⁾ Si vedano, a conferma del processo di risistemazione disciplinare e testuale operante da alcuni anni nel settore agricolo:

- quanto agli aiuti al reddito, la progressiva espansione a nuovi settori, attraverso una serie di regolamenti integrativi e modificativi, del regime unico di pagamento introdotto dal regolamento CE n. 1782/2003, da ultimo consolidato nel regolamento (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009;
- quanto allo sviluppo rurale, il consolidamento di numerosi precedenti regimi di sostegno nel regolamento (CE) n. 1257/1999, ed in seguito nel regolamento (CE) n. 1698/2005;
- quanto alle organizzazioni comuni di mercato, la nuova OCM unica di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007, oggetto di numerose integrazioni già pochi mesi dopo la sua adozione, e che oggi comprende quasi la totalità dei prodotti agricoli ed alimentari, essendo stata da ultimo estesa a comprendere anche il settore del vino con il Regolamento (CE) del Consiglio n. 491/2009 del 25 maggio 2009.

⁽⁸⁾ Per ulteriori indicazioni in punto sia consentito rinviare a F.Albisinni, *Regole e istituzioni nella nuova PAC*, in *Dir.giur.agr.alim.amb.*, 2006, 526.

⁽⁹⁾ V. gli artt. 38 e ss. del Regolamento (CE) del Consiglio n. 479/2008 del 29 aprile 2008, ed oggi gli artt. 118-*septies* e ss. del Regolamento (CE) n. 1234/2007 sulla OCM unica, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio n. 491/2009 del 25 maggio 2009, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 479/2008, trasferendone il contenuto all'interno di nuovi articoli inseriti nel citato regolamento sulla OCM unica.

come è avvenuto per anni e come era stato confermato ancora pochi anni fa dal regolamento n. 1493/1999¹⁰. Si tratta di un approccio che si iscrive nel processo sopra richiamato, per il quale il diritto europeo va accentuando l'attenzione a profili sistematici, che importano un accentramento delle scelte di regolazione, lungo linee che quanto alle definizioni ed ai provvedimenti privilegiano l'unificazione e l'uniformazione attraverso il centralismo (dunque con forte innovatività rispetto al ricorso ai principi di equivalenza e mutuo riconoscimento), quale logico contrappunto alla rinazionalizzazione dei momenti redistributivi.

2.- *No remedies no rights*

Alla crescente pervasività dell'intervento giuridico di fonte comunitaria, si accompagna, peraltro, una sua singolare incompiutezza e disomogeneità, quanto all'effettività della tutela delle situazioni giuridiche regolate e protette.

Gli studiosi di common law, particolarmente attenti alla dimensione giudiziale del diritto, per le caratteristiche stesse di quell'ordinamento, costruito a partire dall'esperienza delle Corti regie e delle *forms of action*¹¹, amano richiamare la formula "*no remedies no rights*", per sottolineare la natura solo apparente di situazioni giuridiche, riconosciute sul piano degli enunciati, ma prive di strumenti (*remedies*, appunto) adeguati per assicurarne la materiale operatività.

In riferimento a questo decisivo profilo, deve prendersi atto della richiamata incompiutezza e disomogeneità del diritto alimentare europeo.

Nell'ultimo decennio, a partire dalla nota vicenda della BSE, la Comunità ha dedicato un'attenzione crescente agli aspetti di disciplina igienico-sanitaria, oggetto di una serie ripetuta e pervasiva di misure. Ancor prima, e già dagli anni '80, grande attenzione è stata assegnata all'esigenza di assicurare effettiva tutela agli interessi (anche economici) dei consumatori¹². In riferimento ad entrambi questi temi l'officina legislativa comunitaria ha individuato e messo a punto strumenti originali, riconoscendo decisivo rilievo al momento dell'applicazione e dell'implementazione, in assenza del quale l'enunciazione rischia di rimanere formula vuota.

E' rimasta invece in ombra – sotto il profilo dei *remedies* concretamente attribuiti alle imprese - l'altra decisiva area disciplinare del diritto alimentare, quella relativa alle

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; v. in particolare gli artt. 54-58.

⁽¹¹⁾ V., per tutti, G.Gorla, *Il contratto*, Milano, 1954.

⁽¹²⁾ E' sufficiente qui ricordare, a titolo esemplificativo, la Direttiva del Consiglio, 25 luglio 1985, n. 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi; e, negli anni successivi, la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 19 maggio 1998, n. 98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori; la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 25 maggio 1999, n. 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

condizioni di leale concorrenza fra le imprese, che pure era stata all'origine dello sviluppo di questo sistema, a partire dalle note sentenze della Corte di giustizia *Dassonville* del 1974 e *Cassis de Dijon* del 1979¹³.

I numerosi interventi di regolazione del *mercato interno agro-alimentare*, hanno introdotto istituti e figure disciplinati unitariamente sotto il profilo sostanziale (dai V.Q.P.R.D. alle DOP e IGP, alle regole di etichettatura, alle regole di origine di taluni prodotti), ma non hanno accompagnato a queste discipline sostanziali l'introduzione di regole e procedure relative al momento applicativo, che è rimasto così largamente affidato ai singoli Stati membri.

Eppure la natura plurale e complessa degli oggetti del diritto alimentare europeo, non riducendosi a mero catalogo di minute norme tecniche, quale quello in passato conosciuto sotto il nome di "*legislazione alimentare*"¹⁴, è confermata dal suo stesso plinto di fondazione, il regolamento (CE) n. 178/2002, lì ove questo solennemente dichiara, sin dall'art.1:

«*Il presente regolamento costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, tenendo conto in particolare della diversità dell'offerta di alimenti compresi i prodotti tradizionali, garantendo al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno...*»¹⁵.

Tutela della salute umana, tutela degli interessi dei consumatori, ed efficace funzionamento del mercato interno, sono dunque oggetti tutti esplicitamente considerati in una dimensione sistemica unitaria, nell'ambito del regolamento non a caso comunemente conosciuto come *general food law*¹⁶.

Ma questa riconosciuta pluralità di oggetti non trova trattamento omogeneo nel regolamento n. 178/2002, e nei numerosissimi atti normativi che a questo sono seguiti.

Il Capo I (intitolato "*Campo di applicazione e definizioni*") ed il Capo II (intitolato "*Legislazione alimentare generale*") del regolamento n. 178/2002, riguardano trasversalmente tutti gli oggetti soprarichiamati, ma il Capo III (intitolato "*Autorità europea per la sicurezza alimentare*") e soprattutto il Capo IV (intitolato "*Sistema di allarme rapido, gestione delle crisi e situazioni di emergenza*") riguardano esclusivamente i temi della *food safety*, per la cui realizzazione si opera attraverso

⁽¹³⁾ Sentenze che peraltro – come si è accennato in apertura di queste note – hanno operato in senso anzitutto demolitivo, rimuovendo le barriere nazionali alla libera circolazione delle merci; mentre un contributo alla costruzione in positivo di nuove situazioni giuridiche protette è piuttosto venuto da decisioni più recenti, quale quella in tema di imbottigliamento in zona di origine dei vini di qualità, Corte di giustizia, 16 maggio 2000, C-388/95, *Regno del Belgio c/ Regno di Spagna o Rijoca 2*, con cui la Corte ha riconosciuto un'idea di territorio come canone di identità e garanzia, che non si risolve in un semplice dato geografico, ma si identifica con la comunità di produttori localmente stabilita, agricoltori e non agricoltori (è il caso delle imprese di imbottigliamento operanti nella regione), e valorizza sul mercato questa appartenenza attribuendone i benefici a una collettività unitariamente considerata.

⁽¹⁴⁾ Per ulteriori indicazioni e riferimenti in punto, sia consentito rinviare a F.Albisinni, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Torino, 2009.

⁽¹⁵⁾ Così l'art. 1, par. 1, del regolamento (CE) n. 178/2002.

⁽¹⁶⁾ V. in punto A.Jannarelli, *Commento all'art.1*, in *Commentario* a cura dell'IDAIC, cit., 130 ss.

l'adozione di un'originale distribuzione delle competenze operative e l'adozione di misure anticipatorie rispetto al possibile verificarsi di situazioni di danno o di pericolo. Nulla si prevede invece quanto alla misure di tutela della leale concorrenza fra le imprese.

Va detto che la crisi della BSE aveva palesato, non tanto un'insufficienza delle disposizioni di carattere sostanziale in tema di sicurezza igienico-sanitaria, quanto piuttosto un'inadeguatezza del modello di distribuzione delle competenze all'epoca vigente, che accentrava nella Comunità le competenze di regolazione e fissazione degli standards, fermandosi però ai confini dei singoli Stati membri per la loro concreta implementazione, secondo il modello di "*administration co-executant*"¹⁷. Se lo Stato membro non si attivava secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria, il rimedio era quello dell'avvio della procedura di infrazione nei confronti dello Stato inadempiente, senza però che fosse previsto un potere sostitutivo di intervento diretto della Comunità.

Nel caso della BSE, questo modello era risultato inadeguato ad evitare il diffondersi dell'epidemia fra i bovini, in ragione dell'atteggiamento attendista del governo inglese, che, pur informato dell'insorgere del problema, era rimasto a lungo inerte, temendo che l'adozione di esplicite misure di salvaguardia (fra le quali anzitutto il blocco delle esportazioni per il tempo necessario a controllare l'epidemia) avrebbe danneggiato la reputazione della carne bovina di provenienza nazionale e fatto perdere ai produttori inglesi quote rilevanti del mercato europeo. Sicché, quando la Commissione europea ed il Consiglio dei Ministri erano finalmente intervenuti, disponendo fra l'altro il blocco temporaneo delle esportazioni di carne bovina dalla Gran Bretagna, l'epidemia si era ormai già diffusa in altri Stati membri.

Il Libro bianco della Commissione, prima, ed il regolamento n. 178/2002 poi, hanno preso atto dell'inadeguatezza di questo modello, e con riferimento ai profili igienico sanitari hanno profondamente innovato, superando tutte le resistenze nazionali. Da qui l'istituzione dell'EFSA, la previsione del sistema di allarme rapido e di gestione delle crisi, l'attribuzione alla Commissione di poteri assai penetranti di intervento diretto¹⁸.

Nel sistema disegnato dalle direttive del 1992¹⁹ e del 2001²⁰ sulla sicurezza generale dei prodotti, l'iniziativa spettava in prima battuta ai singoli Stati membri, mentre alla Commissione competeva l'adozione di una decisione soltanto in caso di rischio riguardante congiuntamente diversi Stati membri. Al contrario, nel sistema quale risulta dagli artt. 53 e 54 del regolamento n. 178/2002, l'adozione delle misure urgenti spetta anzitutto alla Commissione, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, sia che il rischio (e quindi la misura) riguardi un singolo Stato, sia che riguardi più Stati membri. Le autorità nazionali potranno intervenire, ex art. 54, soltanto in seconda battuta,

⁽¹⁷⁾ In argomento v. M.P. Chiti, *Diritto amministrativo europeo*, Milano, 1999.

⁽¹⁸⁾ V. gli artt. 50 ss. del regolamento (CE) n. 178/2002, ed i commenti di L. Petrelli, F. Albisinni, S. Bolognini, in *Commentario* a cura dell'IDAIC, cit., 428 ss.

⁽¹⁹⁾ Direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992.

⁽²⁰⁾ Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.

qualora la Commissione, pur informata, non abbia adottato direttamente misure urgenti per il caso in questione.

Ne risulta una sorta di sussidiarietà capovolta, per la quale il soggetto adeguato di intervento urgente in tutte le situazioni di rischio alimentare per la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente, viene individuato in linea di principio nella Commissione, mentre soltanto l'eventuale inerzia della Commissione giustifica l'intervento dello Stato membro.

D'altro canto si tratta di un sistema che, qualificando la tutela della salute umana come valore essenziale, riconosciuto a livello europeo, conseguentemente assicura l'effettività della tutela collocandola sul medesimo livello europeo.

Anche il versante giudiziario ha dovuto fare i conti con i nuovi poteri e le nuove competenze della Commissione, e con le delicate questioni di sindacabilità e di comparazione di interessi che ne derivano. Così nel 2004 il Tribunale di primo grado ha respinto la domanda di risarcimento contro la Commissione, avanzata da una società che lamentava l'avvenuta diffusione da parte della Commissione di un messaggio di allarme rapido, che informava dell'asserita presenza di residui di pesticidi nelle mele provenienti dalla Francia e menzionava la ricorrente come esportatrice di tali mele. Nella motivazione il Tribunale ha dato atto della circostanza che al momento della diffusione del messaggio di allarme rapido la presenza dei pesticidi non era stata definitivamente accertata, ma ciò nonostante ha concluso: «Per quanto possano sussistere incertezze al riguardo, occorre rilevare che, secondo il principio di precauzione vigente in materia di protezione della sanità pubblica, l'autorità competente può essere obbligata ad adottare misure appropriate per prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, senza per questo attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi. ... Il principio di precauzione verrebbe privato del suo effetto utile se occorresse attendere l'esito di tutte le ricerche necessarie prima dell'adozione di siffatte misure. Tale ragionamento vale anche per un dispositivo di informazioni rapide come quello introdotto dalla direttiva. La ricorrente, vittima di tale sistema di allarme introdotto per proteggere la salute umana, deve accettarne le conseguenze economiche negative, dato che la protezione della sanità pubblica deve vedersi accordare un'importanza preponderante rispetto alle considerazioni economiche»²¹.

3.- Il riemergere di frontiere infracomunitarie

Manca un analogo insieme di *remedies*, idoneo ad assicurare effettiva ed operativa tutela comunitaria alle situazioni giuridiche, estranee all'area della *food safety*, che il

⁽²¹⁾ Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 10 marzo 2004, causa T-177/02, *Malagutti-Vezinhet SA c/ Commissione delle Comunità europee*; per ulteriori indicazioni su questa vicenda giudiziaria e più in generale sui profili di possibile responsabilità degli organi comunitari e di tutela dei soggetti eventualmente danneggiati dai provvedimenti comunitari, v. *Strumentario*, cit., cap. III.

diritto sostanziale comunitario riconosce alle imprese agroalimentari, in particolare in riferimento ai prodotti di qualità ed alle indicazioni geografiche.

La carenza è emersa palese nella vicenda relativa al caso *Parmesan*, recentemente decisa dalla Corte di giustizia²². La Corte, sulla base di una lettura restrittiva delle disposizioni in tema di controlli contenute nel regolamento 2081/92²³, ha enunciato il principio secondo cui: *“Contrariamente a quanto allega la Commissione, uno Stato membro non è tenuto ad adottare d’ufficio i provvedimenti necessari per sanzionare, nel suo territorio, le violazioni delle DOP provenienti da un altro Stato membro”*.

Quali che siano le opinioni sulla persuasività o meno di questa decisione, si deve prendere atto che il diritto comunitario, nella cogente interpretazione che ne ha dato la Corte, non prevede obblighi di azione d’ufficio dei singoli Stati membri in caso di violazione delle disposizioni in tema di DOP e IGP, e rimette l’iniziativa ai singoli soggetti interessati (in questo caso al Consorzio di tutela), con ciò trasferendo dalle strutture pubbliche ai soggetti privati gli oneri di tutela di un bene per sua natura pubblico.

Il *Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli* della Commissione europea²⁴, ha da ultimo correttamente sottolineato la natura pubblicistica delle indicazioni geografiche rispetto ai marchi aventi natura privatistica, ma ha omesso di trarre le necessarie conseguenze da questa distinzione, omettendo altresì di considerare che le indicazioni e denominazioni protette, oltre ad avere natura pubblicistica, sono di fonte comunitaria diretta. In questo caso non opera infatti il principio di equivalenza fra protezioni nazionali, ma un sistema unitario e centralizzato a Bruxelles di protezione europea. Sembrerebbe quindi logica conseguenza quella di individuare un obbligo diretto di ciascuno Stato membro di assicurare d’ufficio nel proprio territorio la tutela di una situazione soggettiva protetta, oggetto di un procedimento concessorio europeo e non nazionale.

L’esistenza di un obbligo siffatto è stata esclusa dalla richiamata decisione della Corte di giustizia, con la paradossale conseguenza che il diritto alla DOP, riconosciuto in esito ad un procedimento amministrativo svoltosi in sede comunitaria, non sarebbe assistito da una generalizzata tutela pubblicistica nell’intero territorio dell’Unione europea, ma – sul piano dei *remedies* disponibili al di fuori del singolo Stato membro di origine del prodotto – si affievolirebbe a rango analogo a quello riconosciuto ad un qualunque marchio di matrice privatistica.

Di più: a fronte di un bene pubblico concesso in sede comunitaria riemergerebbero – secondo questa giurisprudenza – le frontiere nazionali infracomunitarie, con una declinazione differenziata delle tutele nei diversi Stati membri: tutela d’ufficio e doverosa

⁽²²⁾ Sentenza 26 gennaio 2008, causa C-132/05, *CE c/ Rep.Fed.Germania - Parmesan e Parmigiano reggiano*.

⁽²³⁾ E’ il noto Regolamento (CEE) 14 luglio 1992, n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari; v. M. Giuffrida, *DOP, IGP e STG*, in *Diritto Alimentare. Mercato e sicurezza*, cit.

⁽²⁴⁾ Bruxelles, 15 ottobre 2008, COM (2008) 641 def., su cui v., ampiamente, il n. 1-2009 di q. Rivista.

all'interno del solo Stato di origine, tutela su iniziativa privatistica in tutti gli altri Stati membri, pur facenti parte di quella medesima Unione europea che ha concesso la DOP o la IGP.

L'aspetto paradossale è ancor più evidente, ove si considerino la complessità ed il costo della procedura pubblicistica di riconoscimento delle DOP e IGP, accompagnata dalla predisposizione di un disciplinare e di un sistema di controllo, ed articolata in una minuziosa istruttoria, a fronte della semplicità ed economicità del deposito di un marchio commerciale.

L'esito in termini di tutela (*rectius*: assenza di tutela) transfrontaliera è ancor più contraddittorio, perché in sede internazionale il conflitto fra la "vecchia" Europa ed i "nuovi" produttori agroalimentari (siano essi gli USA, l'Australia, i paesi sudamericani, o quelli raccolti nell'acronimo *BRIC*), quanto alle indicazioni geografiche ed ai marchi commerciali, sta tutto nella circostanza che l'Europa ha sinora rivendicato un'intrinseca diversità fra indicazioni geografiche protette (di matrice pubblicistica, e di titolarità collettiva) e marchi commerciali (di matrice tipicamente privatistica, ed oggetto di appropriazione individuale).

La decisione della Corte di giustizia finisce così per determinare, in un unico contesto di negazione della peculiarità della disciplina di fonte comunitaria delle DOP e IGP, un duplice risultato:

- ricostruisce frontiere intracomunitarie e differenze di trattamento nei diversi Stati membri, difficilmente giustificabili in un mercato che ambisce ad essere *interno*;
- mortifica le specificità delle indicazioni geografiche, offrendo argomenti a quanti in sede WTO insistono a negare tali specificità.

La Commissione – come si è ricordato – aveva promosso il giudizio contro la Repubblica Federale di Germania, sostenendo un'interpretazione dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 2081/92²⁵, che avrebbe comportato l'obbligo di intervento d'ufficio a tutela delle DOP da parte di tutti gli Stati membri, a prescindere dal luogo di produzione del singolo prodotto.

A fronte della diversa interpretazione accolta dalla Corte di giustizia, era da attendersi una proposta di modifica del regolamento sulle DOP e IGP, così come avvenuto alcuni anni fa, in opposta prospettiva, in riferimento alla questione del condizionamento dei prodotti in zona di origine ed alle decisioni della Corte in argomento²⁶.

Commissione e Consiglio sono invece rimasti inerti: nessuna proposta di modifica legislativa è stata presentata, e lo stesso recente *Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli*, mentre ha riconosciuto l'esigenza di nuove misure di tutela delle indicazioni

⁽²⁵⁾ L'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 recita: "1. Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare".

⁽²⁶⁾ V. le sentenze della Corte di giustizia in causa C-469/00, *Grana Padano*, e in causa C-108/01, *Prosciutto di Parma*, entrambe depositate il 20 maggio 2003, ed il regolamento (CE) del Consiglio n. 692/2003 dell' 8 aprile 2003; sulla vicenda v. L. Costato, *Tracciabilità e territorio: il confezionamento delle DOP e IGP in loco*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2003, 294.

geografiche all'esterno della Comunità, singolarmente nulla ha detto quanto alle misure di tutela da applicare all'interno del territorio comunitario.

Secondo alcuni commentatori un'esplicita modifica della disciplina comunitaria sul punto qui discusso non sarebbe più necessaria dopo l'adozione del regolamento n. 510 del 2006²⁷, che ha sostituito il regolamento n. 2081 del 1992.

Secondo questa tesi, il nuovo regolamento del 2006 avrebbe risolto il problema reso evidente dalla decisione del caso *Parmesan*, perché il richiamo ai sistemi di controllo previsti dal regolamento n. 882/2004²⁸ imporrebbe oggi a tutti gli Stati membri (e non al solo Stato membro di origine del prodotto, come ritenuto dalla Corte di giustizia con la decisione nel caso *Parmesan*) di tutelare i prodotti DOP e IGP, ovunque ottenuti, e di adottare provvedimenti e sanzioni nei confronti di prodotti non conformi al disciplinare²⁹. Temo che questa conclusione non sia persuasiva, poiché il testo dell'art. 10 del regolamento n. 510/2006 non sembra imporre agli Stati membri, diversi da quello di origine della denominazione protetta, obblighi ulteriori rispetto a quanto già previsto dall'art. 10 del regolamento n. 2081/92, salvo che per il rinvio al meccanismo di designazione delle strutture di controllo ai sensi del regolamento n. 882/2004. Rimane quindi aperto il problema del contenuto da assegnare, sul piano dinamico della tutela, ai diritti enunciati dall'art. 13 del regolamento del 2006³⁰, identico nel suo contenuto all'art. 13 del regolamento del 1992.

Si deve poi considerare – anche a prescindere da ogni diversità di valutazione sull'efficacia del nuovo sistema di controllo – che il vigente sistema, quale mutuato dal regolamento (CE) n. 882/2004³¹, per sua stessa natura (trattandosi di un controllo di matrice igienico-sanitaria) investe prodotti *materialmente* scrutinati, e risulta quindi non

(²⁷) Regolamento (CE) 20 marzo 2006, n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

(²⁸) Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 882/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

(²⁹) V. in tal senso F. Gencarelli, *Sistemi di controllo e sistemi di qualità*, in q. Rivista, 1-2009, 35.

(³⁰) Dispone l'art. 13 del regolamento n. 510/2006, con ampia formula:

“1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;

d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti”.

(³¹) Sistema oggi applicabile, oltre che ai prodotti DOP e IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, anche ai prodotti spiritosi ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 del 15 gennaio 2008, ai vini di qualità ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 del 29 aprile 2008, ed in prospettiva applicabile alla generalità dei controlli di qualità dei prodotti agroalimentari; v. M. Minelli, *Bevande spiritose*, in *Diritto Alimentare. Mercato e sicurezza*, cit.

applicabile nel caso di attività di contraffazione compiute in uno Stato membro sotto il profilo organizzativo e soggettivo, ma portate a compimento sotto il profilo materiale al di fuori del territorio della Comunità.

4.- Il caso dell'olio "Toscana"

Un recente caso dà in modo esemplare la misura, tipicamente transfrontaliera, delle contraffazioni e violazioni delle regole di leale concorrenza, che caratterizzano la dimensione globalizzata del mercato dei prodotti alimentari, e conferma la necessità di apprestare un nuovo sistema di tutele, adeguate a tale dimensione.

Un turista, recatosi in Sud-Africa, ha acquistato in un supermercato, e consegnato al Consorzio di tutela dell'Olio Toscano IGP al suo rientro in Italia, una bottiglia di olio di oliva, recante sulla etichetta frontale e sulla retro-etichetta l'indicazione "TOSCANA" con caratteri tipografici di grande dimensione.

Soltanto sulla retro-etichetta, e con caratteri molto più piccoli di quelli utilizzati per la richiamata indicazione geografica, si legge "*Product of Turkey*" e si precisa trattarsi di prodotto imbottigliato per conto di una società avente sede a Londra.

Una rapida indagine sul web ha consentito di accertare che la società londinese opera quale trader nei mercati mondiali, dei più diversi prodotti, dai noli marittimi all'olio di oliva, alle piastrelle, ecc.; si tratta dunque di soggetto estraneo alle filiere produttive agro-alimentari, che si limita ad acquistare e vendere sui mercati mondiali prodotti della più varia natura, senza che questi transitino per la sua sede.

I sistemi di controllo di cui al regolamento n. 882/2004, cui rinvia l'odierno regolamento n. 510/2006, sono evidentemente non idonei a contrastare un fenomeno siffatto, poiché nessun organismo di controllo ufficiale designato ai sensi degli artt. 4 e 5 del regolamento n. 882/2004 ha occasione di esaminare un prodotto che, come quello qui in esame, è stato ottenuto ed imbottigliato al di fuori dello spazio comunitario (in Turchia) ed è stato parimenti venduto al di fuori di tale spazio (in Sud-Africa).

Eppure la violazione del diritto comunitario appare palese, ai sensi del richiamato art. 13, lett. b) del regolamento n. 510/2006, in forza del quale è esplicitamente vietata: "*b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione [della denominazione registrata], anche se l'origine vera del prodotto è indicata*".

Di tale violazione è responsabile un soggetto di nazionalità comunitaria: la società di trading avente sede a Londra, che ha fatto imbottigliare e che commercializza l'olio in questione.

Accertata la non utilizzabilità, in casi simili, degli strumenti di controllo ufficiale previsti dall'art. 10 del regolamento n. 510/2006, e tenuto conto che – alla stregua dei principi enunciati dalla Corte di giustizia nel caso *Parmesan* – lo Stato membro Regno Unito non avrebbe alcun obbligo di azione di ufficio per la repressione dell'illecito in esame, ne seguirebbe un sostanziale diniego di qualunque effettiva tutela, essendo economicamente non praticabile pretendere che il Consorzio di tutela attivi a sue spese costose iniziative giudiziarie per ciascuna singola violazione dell'indicazione geografica,

che pure l'ordinamento comunitario ha riconosciuto ed ha solennemente dichiarato di voler tutelare³².

5.- Alcuni possibili strumenti

Preso atto dell'incompiutezza, sotto il profilo dei *remedies* concretamente apprestati, della vigente disciplina comunitaria in tema di contraffazione dei prodotti alimentari di qualità, resta da verificare se, al di fuori della specifica normativa di diritto alimentare sin qui considerata, siano in ipotesi rinvenibili altri strumenti, di fonte comunitaria o internazionale, idonei ad offrire tutela transfrontaliera, nella duplice dimensione intracomunitaria ed extracomunitaria.

Nell'ambito delle fonti comunitarie, giova richiamare due recenti provvedimenti, l'uno in tema di diritto del consumatore, l'altro in tema di concorrenza sleale; come tali maturati in aree di esperienza giuridica, che largamente condividono valori, interessi e bisogni, propri della disciplina dei prodotti alimentari.

Quanto al diritto del consumatore, rilevante ai fini qui discussi è un regolamento comunitario, ancora poco noto e scarsamente applicato, adottato già nell'ottobre del 2004³³, ma le cui disposizioni sono applicabili soltanto a far tempo dal 29 dicembre 2006, avente per oggetto *"La cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori"*.

Questo regolamento ha introdotto un *Sistema di rete*, in base al quale:

*«Le autorità competenti dello Stato membro designate in quanto responsabili dell'esecuzione della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori collaborano fra di loro e con la Commissione al fine di garantire il rispetto della citata normativa e il buon funzionamento del mercato interno e al fine di migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori»*³⁴.

Il regolamento si applica ad un'ampia serie di normative operanti a protezione dei diritti dei consumatori, dalle norme in tema di pubblicità ingannevole e di contratti stipulati fuori dai locali commerciali, a quelle in tema di commercio elettronico, di vacanze e di prestazione di servizi ed a numerose altre nominativamente indicate³⁵, e prevede che ciascuno Stato membro designi le autorità competenti e l'*ufficio unico di collegamento* responsabili della sua applicazione. Le autorità così designate devono essere dotate dei necessari poteri investigativi ed esecutivi ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali³⁶.

⁽³²⁾ V. l'art.13 del regolamento n. 510/2006, cit. *supra* nota 30.

⁽³³⁾ E' il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. Per l'Italia la relativa disciplina attuativa oggi si rinviene nell'art. 144-bis del *Codice del Consumo*, quale aggiunto dall'art. 19, L. 6 febbraio 2007, n. 13 – Legge comunitaria 2006.

⁽³⁴⁾ Art. 1 del reg. ult. cit.

⁽³⁵⁾ Per l'elenco completo delle misure cui si applica il regolamento, v. l'allegato in calce al reg. ult. cit.

⁽³⁶⁾ Art. 4 del reg. ult. cit.

L' *ufficio unico di collegamento* nazionale opera in una duplice direzione³⁷:

- raccoglie le segnalazioni dei consumatori sulle violazioni transfrontaliere e le trasmette al corrispondente ufficio unico dello Stato membro interessato;
- a sua volta riceve dagli uffici unici degli altri Stati membri le segnalazioni che coinvolgono il proprio territorio, individua l'autorità o le autorità nazionali competenti, trasmette a queste le segnalazioni provenienti dagli altri Paesi, e si attiva perché vengano adottate «*tutte le misure necessarie per far cessare o vietare l'infrazione intracomunitaria quanto prima possibile ... in modo proporzionato, efficiente ed efficace*»³⁸.

Per l'Italia l'autorità pubblica nazionale è stata individuata nel Ministero dello sviluppo economico³⁹, che può avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici. Specifici poteri istruttori, cautelari, e sanzionatori, sono attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che opera nell'ambito delle competenze e dei poteri ad essa assegnati dal *Codice del Consumo*⁴⁰.

Ne risulta un sistema attivo di cooperazione, poco costoso ed agevolmente accessibile per il consumatore, il quale può limitarsi a segnalare la violazione dei suoi diritti alla propria autorità nazionale, anche quando tale violazione sia avvenuta in un altro Stato membro oppure per opera e responsabilità di un soggetto stabilito in altro Stato membro.

Il consumatore non dovrà affrontare complessi problemi di individuazione dell'organo pubblico competente secondo la legislazione nazionale dell'altro Stato interessato, né problemi linguistici, né dovrà sostenere i costi necessari per un patrocinio legale, come sono invece costretti a fare i Consorzi di tutela od i produttori che intendano attivarsi avverso le violazioni di DOP e IGP in esito alla richiamata sentenza *Parmesan* della Corte di giustizia.

Con questo regolamento, insomma, il diritto comunitario, riconosciuti i diritti dei consumatori sul piano sostanziale, ha affiancato ai *rights* così riconosciuti, un sistema attivo di *remedies*, che non si sovrappone a quelli nazionali, ma semplicemente li attiva, facendo operare ciascuno Stato membro come soggetto attivo e responsabile d'ufficio per l'effettiva e concreta implementazione di tali diritti.

Esiste dunque un modello già conosciuto ed operante, che mira a garantire effettiva e condivisa protezione in sede infracomunitaria ai diritti di fonte comunitaria, escludendo difformità e disparità nel momento applicativo.

Va detto che, per sua espressa previsione, il regolamento n. 2006/2004 individua come suo esclusivo beneficiario il consumatore e «*non incide sulla normativa comunitaria relativa al mercato interno, in particolare sulle disposizioni relative alla libera*

⁽³⁷⁾ Art. 6 del reg. ult. cit.

⁽³⁸⁾ Art. 8 del reg. ult. cit.

⁽³⁹⁾ V. l'art. 144-bis del *Codice del Consumo*.

⁽⁴⁰⁾ V. l'art. 27 del *Codice del Consumo*.

circolazione dei beni e dei servizi»⁴¹.

Non sembra quindi praticabile – almeno in prima battuta – una sua diretta applicazione a tutela dei diritti dei produttori e delle imprese.

Questa conclusione negativa, però, può essere in qualche misura rivista, alla luce del secondo provvedimento comunitario cui si faceva cenno: la successiva direttiva del 2005, in tema di pratiche commerciali sleali⁴².

Questa direttiva, dopo aver rettammente sottolineato in premesse che *“Lo sviluppo di pratiche commerciali leali all'interno dello spazio senza frontiere interne è essenziale per promuovere le attività transfrontaliere”⁴³*, sanziona come ingannevoli tutte le pratiche che siano idonee ad ingannare il consumatore medio, o ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe preso, falsando il suo comportamento, ovvero a creare confusione con i prodotti del concorrente, in riferimento ad una serie di elementi, fra i quali sono espressamente menzionati *“l'origine commerciale o geografica”⁴⁴*.

La direttiva del 2005 è stata aggiunta all'interno dell'elenco allegato al citato regolamento (CE) n. 2006/2004. Sicché le violazioni della direttiva sulle pratiche commerciali sleali rientrano fra i comportamenti che possono essere attualmente perseguiti e sanzionati, anche in dimensione transfrontaliera all'interno del territorio comunitario, attraverso la cooperazione a rete fra le autorità nazionali e gli *uffici di collegamento*.

Ma gli illeciti per pratiche commerciali sleali, perseguiti dalla direttiva del 2005, non operano soltanto a danno dei consumatori, operando parimenti a danno delle imprese concorrenti. La parte lesa è diversa (consumatore o impresa); il comportamento illecito nella sostanza è il medesimo.

L'illecita confusione con i prodotti del concorrente o l'ingiusta attribuzione di pregi o segni distintivi (ivi inclusi quelli relativi all'origine commerciale o geografica), danneggiano il consumatore, sviando le sue scelte, ma nel contempo danneggiano il produttore, sviandone la clientela.

Sembra dunque ben possibile riprendere il modello di tutela transfrontaliera intracomunitaria diffusa, introdotto dal regolamento n. 2006/2004, anche per la tutela delle produzioni agroalimentari, completando sul versante del mercato ed in una dimensione necessariamente *multilevel* il sistema europeo di diritto alimentare: il *mercato interno* per essere tale ha necessità di tutela condivise, della qualità come della lealtà nella concorrenza.

⁽⁴¹⁾ Art. 2, par. 6, del reg. ult. cit.

⁽⁴²⁾ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.

⁽⁴³⁾ Così il secondo considerando della dir. ult. cit.

⁽⁴⁴⁾ Artt. 6 – 7 dir. ult. cit.

Ed un caso esemplare di contraffazione transfrontaliera, quale quello, soprarichiamato, dell'olio etichettato con la falsa indicazione "TOSCANA"⁴⁵, ben potrebbe trovare adeguata soluzione attraverso l'applicazione della nuova disciplina comunitaria di cooperazione fra le autorità nazionali dei diversi Stati membri interessati, ed in particolare attraverso la cooperazione fra l'autorità italiana (Stato in cui hanno sede il consumatore che ha lamentato l'illecito, ed i produttori che hanno titolo ad usare l'IGP Olio Toscano), e l'autorità inglese (Stato in cui ha sede il soggetto che ha disposto l'imbottigliamento e la commercializzazione dell'olio in discorso, rendendosi responsabile della contraffazione), anche a prescindere dal mancato transito nel territorio comunitario del prodotto, ottenuto e commercializzato al di fuori di tale territorio.

6.- L'art. 3 del Trattato TRIPs

Nell'ambito delle fonti internazionali, quanto alla tutela dei prodotti agroalimentari di qualità e con indicazioni geografiche, viene fatto abitualmente rinvio agli artt. 22 e 23 del Trattato TRIPs, disposizioni che specificamente riguardano la "*Protezione delle indicazioni geografiche*" e la "*Protezione aggiuntiva delle indicazioni geografiche di vini e bevande spiritose*".

A queste disposizioni sembra però di dover affiancare, proprio con riferimento ai profili di compiuta realizzazione del *mercato interno* e di rimozione delle barriere che ostacolano una piena e leale concorrenza fra le imprese, la norma contenuta nell'art. 3, par. 1 del Trattato TRIPs, secondo cui:

*«Ogni Stato membro assicurerà ai cittadini di altri Stati membri un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ai propri cittadini con riferimento alla protezione della proprietà intellettuale...»*⁴⁶.

Ai sensi dell'art. 1 di tale Trattato, rientrano fra i diritti di proprietà intellettuale anche le indicazioni geografiche.

La diversità di ruolo e di responsabilità assegnata – quanto agli strumenti di tutela *ex officio* – dalla decisione "*Parmesan*" allo Stato di origine del prodotto DOP o IGP, ed allo Stato, non produttore, in cui si verifichi la contraffazione della DOP, potrebbe essere sindacata sotto il profilo della violazione dei principi enunciati dall'art. 3 del Trattato TRIPs.

Lo Stato membro che attivi *ex officio* la tutela pubblicistica in riferimento alle sole produzioni originarie dal proprio territorio, assegnando alle produzioni originarie di altri Stati membri soltanto la tutela privatistica (con quanto ne segue in termini di diversità di allocazione dei costi, e di efficacia), finirebbe invero per assicurare ai produttori (e

⁽⁴⁵⁾ V. *supra* par. 4.

⁽⁴⁶⁾ Il testo originale inglese recita: «Article 3 - National Treatment - 1. Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property ...».

dunque ai cittadini) di altri Stati membri un trattamento meno favorevole di quello assicurato ai propri cittadini.

E' pur vero che – come è noto – la giurisprudenza della Corte di giustizia ha più volte affermato che i Trattati internazionali non sono direttamente applicabili per sindacare disposizioni comunitarie⁴⁷, ma il criterio contenuto nell'art. 3 del Trattato TRIPs ben può essere ricondotto al generale divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni nella libera circolazione delle merci, di cui agli artt. 28, 29 e 30 del Trattato istitutivo della CE. Esaminate in questa più generale prospettiva, le conclusioni della Corte di giustizia quanto agli strumenti di concreta tutela transfrontaliera potrebbero pervenire a risultati diversi da quelli enunciati nel caso "*Parmesan*".

Già in passato la Corte di giustizia, nelle due note decisioni del 1992 e del 2000 sull'imbottigliamento in zona di origine del vino spagnolo *Rijoca*⁴⁸, ha capovolto il proprio precedente orientamento, ammettendo nel secondo caso la legittimità di tali disposizioni, in una logica che privilegiava gli strumenti di *effettiva tutela* (in quel caso privilegiando il controllo svolto in loco dalla comunità dei produttori).

Resta da verificare se nei prossimi anni anche il tema del rilievo sostantivo dei *remedies*, nell'ambito di un diritto alimentare europeo che ambisce a farsi sistema, troverà adeguata udienza presso la Corte di giustizia.

ABSTRACT

The paper examines the rules that at present time regulate the protection of agri-food products against trans-border counterfeiters. The occasion for the discussion of the topic is a recent judicial decision of the European Court of Justice ("Parmesan" case), which excluded any duty of a Member State to prosecute ex officio people liable in its national territory of violation of a PDO-PGI which has origin in another MS.

The author underlines the contradiction of such position with the basic fundamentals of the European internal market, and discusses some possible solutions to this contradiction which may be found, at European level in the principles affirmed in Regulation No. 2006/2004, and at international level in art. 3 of the TRIPs Treaty.

⁽⁴⁷⁾ Per indicazioni sul punto v. A. Germanò - E. Rook Basile, *La disciplina comunitaria ed internazionale del mercato dei prodotti agricoli*, Torino, 2002.

⁽⁴⁸⁾ V., in contrapposta prospettiva, Corte giust. 9 giugno 1992, nella causa C-47/90, *Ets. Delhaize frères c/ Promalvin SA*; e Corte giust. 16 maggio 2000, nella causa C-388/95, *Regno del Belgio c/ Regno di Spagna o Rijoca 2*; per ulteriori indicazioni in punto, sia consentito rinviare a F. Albisinni, *Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura*, Milano, 2000, cap. VI.